

## VERBALE DI ACCORDO

Addì 12 novembre 2020,

tra

Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l e So.tr.a.f. S.r.l. di Marguati & C. rappresentata da Michela Marguati,

Le società uscenti Consorzio Ferlog , Soc Coop FERNORD,

Le Organizzazioni Sindacali Nazionali e della Regione Veneto FILT-CGIL, FIT-CISL, ULTRASPORTI, UGL FERROVIERI, SLM FAST CONFISAL e ORSA FERROVIE,

### Premesso che:

- Trenitalia DPR nel luglio 2018 ha bandito la gara n. 16886 per l'esecuzione delle attività di logistica e stoccaggio materiali e rifornimenti ai rotabili presso gli impianti industriali di Trenitalia suddivisi in 10 lotti
- che l'allora Mercitalia Transport e Service S.r.l. (società oggi incorporata in Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l.) e So.tr.a.f. S.r.l. hanno partecipato alla suddetta gara in RTI (Mercitalia mandataria 51% e So.tr.a.f. S.r.l. mandante 49%)
- che il suddetto RTI si è aggiudicato i lotti n° 2 – Campania, n° 3 - Lazio e n° 4 - Veneto
- che i servizi oggetto della gara d'appalto sono i seguenti:
  - Attività a prestazione: rifornimento sabbia, rabbocco acqua motore, rabbocco acqua tergilcristallo, rabbocco olii
  - Attività a presenziamento: movimentazione e stoccaggio materiali
- che all'interno di ogni lotto Trenitalia DPR ha definito la Programmazione delle attività a prestazione e presenziamento esecutiva
- che Trenitalia ha trasmesso gli elenchi del personale forniti dalle ditte uscenti attualizzato rispetto allegato G del Bando di Gara
- che il passaggio d'appalto prevede l'applicazione di quanto previsto al punto III 2.2.) punto 3 del Bando di Gara (*“a tal fine verrà considerato il bacino complessivo dei lavoratori che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano lavorato da almeno 9 mesi nelle medesime attività oggetto di gara, sia alle dipendenze dell'appaltatore, sia dell'eventuale subappaltato”*) e l'art. 16 del CCNL Mobilità (*Appalti cambio appalto e trasferimenti d'azienda*).
- che ai lavoratori di cui al suddetto elenco attualmente è applicato il CCNL della Logistica
- Che i servizi richiesti da Trenitalia per il lotto VENETO ricadono negli impianti di:
  - **Treviso – Magazzino** (gestione in capo a SOTRAF)
  - **IMC Padova Mestre – Magazzino 5612** (gestione in capo a MIST)
  - **VERONA** (gestione in capo a MIST e SOTRAF)
- Le risorse impiegate oggi nell'appalto sono distribuite come indicato nell'allegato G ed ulteriore allegato Gbis con dettagli nominativi certificati da Trenitalia e allegati al presente verbale.

Tutto ciò premesso, le parti concordano che:

- Sulla base di quanto previsto al punto 2.2 dell'art.16 del CCNL Mobilità tutti i lavoratori presenti negli elenchi predisposti sono assunti a tempo indeterminato con decorrenza 16 dicembre 2020 senza soluzione di continuità dal RTI subentrante (Mist e Sotraf), senza periodo di prova secondo quanto definito al punto 2.3 dell'art 16 del CCNI Mobilità, a parità di trattamento retributivo e livello/parametro previa verifica delle ultime 9 buste paga dalla data odierna e salvaguardando la data di anzianità nel settore come anzianità convenzionale.

- Le aziende uscenti provvederanno alla liquidazione delle spettanze di fine rapporto maturate al 15/12/2020, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ratei di 13<sup>^</sup>, 14<sup>^</sup>, ferie, rol, tfr, eventuale una tantum a titolo di vacanza contrattuale accantonata etc., nonché qualsiasi altra competenza maturata e non corrisposta entro i termini di legge. Inoltre le aziende uscenti garantiranno i versamenti di eventuali cessioni del quinto non ancora liquidati, nonché i versamenti ai fondi ai quali i lavoratori hanno aderito.  
In nessun caso la RTI Mist & Sotraf risponderà di qualsivoglia controversia relativa al precedente rapporto di lavoro.
- La presente acquisizione di personale già impiegato nell'appalto non costituisce in alcun modo trasferimento di azienda o di parte di azienda, in quanto il nuovo appaltatore, soggetto già presente ed operante nel settore è dotato di propria struttura organizzativa, produttiva e operativa e, pertanto, sono presenti evidenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, in ossequio all'art. 29 comma 3 del D.Lgs 276/2003.
- Per tutti i lavoratori sarà applicato il CCNL della Mobilità AF del 16 dicembre 2016 e ss.mm.ii. ed il contratto aziendale di confluenza applicata nella società MIST (per la sola società MIST)
- Tutti i dipendenti attualmente inquadrati nel CCNL della Logistica (livello 5) vengano inquadrati nel CCNL della Mobilità vigente con il definitivo superamento di ogni altro precedente istituto, elemento o interpretazione applicativa anche aziendale non esplicitamente citato.  
Sulla base delle attività effettivamente svolte nell'ambito della nuova organizzazione dalle risorse interessate, si ritiene che la figura professionale corrispondente nel CCNL della Mobilità sia quello dell'addetto di logistica, livello F – Generici, posizione retributiva F1 e verrà loro assegnata la mansione di addetti alla logistica.  
Successivamente all'acquisizione dei dati della composizione retributiva delle risorse coinvolte, si procederà ad effettuare un'analisi di dettaglio per effettuare la costruzione della nuova retribuzione, rispettosa del CCNL Mobilità AF del 16 dicembre 2016 e ss.mm.ii- integrando eventuali differenze conseguenti alla confluenza con l'erogazione di ad personam non assorbibile.
  - Retribuzione: Previa verifica delle attuali buste paga dei lavoratori il principio applicato è di tutela del trattamento totale lordo onnicomprensivo per i trattamenti oggi riconosciuti
  - Le diverse voci di paga verranno adeguate al nuovo inquadramento del CCNL Mobilità AF del 16 dicembre 2016 e ss.mm.ii ed al contratto aziendale di confluenza applicato nella società MIST (per la sola società MIST)  
Quanto previsto negli alinea precedenti sarà oggetto di verifica nel primo incontro tra le parti firmatarie entro tre mesi dalla data odierna.
- Eventuali lavoratori assenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo per malattia, maternità, infortunio e/o comunque cause che comportino il mantenimento del posto di lavoro, saranno assunti al termine dell'evento ostativo, e sarà comunque cura dell'Azienda cedente comunicare con congruo anticipo la data di ripresa del servizio.
- In considerazione del fatto che il Fondo di Previdenza complementare del settore è il "Fondo EUROFER", le parti confermano la continuità della contribuzione al citato Fondo per i lavoratori che vi hanno precedentemente aderito e, per quelli che vi aderiranno, previa formale richiesta di adesione. I contributi del fondo Eurofer sono computati sugli elementi della retribuzione mensile sotto richiamati
  - Minimi contrattuali, di cui al punto 3 dell'art. 68 del CCNL Mobilità/ area AF
  - Super minimo individuale di cui al punto 4 dell'art. 68 del CCNL Mobilità/ area AF
  - Aumenti periodici di anzianità, di cui all'art. 69 del CCNL Mobilità/ area AF
  - Indennità di funzione Quadri, di cui all'art. 71 del CCNL Mobilità/ area AF
  - Salario professionale, di cui all'art. 72 del CCNL Mobilità/ area AF

Il contributo paritetico a carico del datore di lavoro e del lavoratore associato, calcolato sugli elementi sopra individuati, è dovuto nella misura di:

1% a carico del lavoratore, fatta salva la possibilità di aumentare tale percentuale fino ai limiti previsti dal Fondo stesso.

1% a carico del datore di lavoro.

- Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 16 del vigente CCNL Mobilità le parti si impegnano a incontrarsi a livello territoriale entro il mese di marzo 2021 per discutere l'organizzazione del lavoro aziendale e i turni di servizio.

Letto confermato e sottoscritto

**Per la RTI**

Mercitalia Shunting & Terminal S.r.L

SOTRAF SRL

**Per le Imprese uscenti**

Consorzio Ferlog

Eernord

**Per le OO.SS Nazionali e Regionali**

FIT-CISL

FILT-CGIL

UILT

UGL FERROVIERI

SML FAST CONFASAL

ORSA FERROVIE